



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 651 DEL 20/06/2024
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: FISHER ET PAYKEL HEALTHCARE S.A.S./ASST MANTOVA + ALTRI -
PRESA ATTO SENTENZA N. 298/2024 DEL TAR DI BRESCIA - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENTI**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- in data 2.01.2024, la Ditta Fisher et Paykel Healthcare s.a.s notificava ad ASST di Mantova ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia – al fine di ottenere l’annullamento: *“della determina n. 1363 adottata dall’A.S.S.T. Mantova – Struttura Gestione Acquisti il 1° dicembre 2023 e comunicata il 4 dicembre 2023, avente ad oggetto “Procedura aperta aggregata per la fornitura di sistemi di umidificazione attiva – Conclusione subprocedimento di valutazione preavviso di ricorso avviato con determina n. 1104/2023 – Provvedimenti conseguenti” (doc. 1), con cui l’A.S.S.T. Mantova – Struttura Gestione Acquisti ha (i) disposto l’annullamento in via di autotutela della determina dirigenziale n. 870 del 1° agosto 2023, con cui era stato aggiudicato a Fisher il lotto n. 1 (CIG: 9201046F58) della gara per la fornitura di “Sistemi di umidificazione attiva occorrenti all’ASST di Mantova (capofila) e alle ASST Papa Giovanni XXII di Bergamo, ASST di Cremona e ASST Rhodense (mandanti)” per un periodo di settantadue mesi (di seguito anche “Gara”), e ha (ii) approvato la nuova graduatoria provvisoria per l’aggiudicazione del lotto n. 1 della Gara, collocando al primo posto Dimar S.p.A. a socio unico;*
 - dei verbali di tutte le sedute della Gara e del sub-procedimento di riesame, sia di quelle pubbliche, che di quelle riservate e, in particolare, di quelli delle sedute del 6, 12 e 16 ottobre 2023 (doc. 1, pag. 9);
 - della graduatoria provvisoria formulata all’esito della seduta del 16 ottobre 2023;
 - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali ivi inclusi, per quanto occorrer possa:
 - la determina n. 1104 del 6 ottobre 2023;
 - il bando (doc. 2) e il disciplinare di Gara (doc. 3);
 - il capitolato speciale d’appalto (doc. 4);
 - il decreto n. 394 del 30 aprile 2022 di indizione della Gara e tutti i chiarimenti resi nel corso della procedura stessa, nessuno escluso;”
- il medesimo ricorso veniva notificato anche ad ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ASST Cremona, ASST Rhodense, Regione Lombardia, nonché, quale controinteressata, alla ditta Dimar s.p.a.;
- con Decreto n. 104 del 25.01.2024, ASST di Mantova affidava l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda nell’instaurando giudizio all’Avv. Annalisa Pulica, dell’Avvocatura interna;

PRESO ATTO della Sentenza n. 298 del 10.04.2024, con la quale il TAR di Brescia, in accoglimento del ricorso, dispone l’annullamento, relativamente al lotto n. 1, sia del criterio n. 10 del disciplinare di gara, sia dei successivi atti di gara disponendo, in particolare, quanto segue: *“il disciplinare di gara deve essere annullato per indeterminatezza nella parte in cui prevede, al paragrafo 18.1, relativamente al lotto n. 1, il criterio n. 10 di valutazione delle offerte tecniche: sono pertanto annullati derivatamente tutti i successivi atti di gara, limitatamente al lotto n. 1. Va precisato che l’annullamento colpisce anche la*

determina n. 1363 dell'ASST di Mantova del 1° dicembre 2023, che ha disposto l'annullamento in via di autotutela della determina n. 870 del 1° agosto 2023 (con la quale era stato aggiudicato alla ricorrente il lotto n. 1 della gara) e ha approvato la nuova graduatoria provvisoria per l'aggiudicazione del lotto n. 1, collocando al primo posto Dimar, come pure colpisce la nota del 29 dicembre 2023 dell'ASST di Mantova che ha confermato la determina n. 1363. Infatti quest'ultima determina, e la nota che l'ha confermata, si fondano proprio sull'applicazione dei criteri integrativi del parametro di valutazione n. 10, inammissibilmente adottati in corso di gara dalla commissione giudicatrice. Tuttavia l'annullamento della determina n. 1363 (e della nota che l'ha confermata) non fa rivivere la precedente determina n. 870 da essa annullata in autotutela, in quanto la determina n. 870 resta comunque travolta dall'annullamento in via derivata di tutti gli atti di gara successivi al disciplinare”;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza alla predetta Sentenza, disporre l'annullamento, relativamente al lotto n. 1, sia del criterio n. 10 di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, sia dei successivi atti del procedimento di gara, bandita dalla scrivente Azienda con Decreto n. 394 del 29.04.2022, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento;

PRESO ATTO, altresì, che il TAR di Brescia, con la medesima Sentenza n. 298 del 10.04.2024, “condanna ASST di Mantova e Dimar s.p.a., in solido, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta”;

VALUTATO, pertanto, di autorizzare l'esecuzione della Sentenza per l'importo totale di € 3.647,80, pari al 50% del totale della somma dovuta a titolo di spese di lite, così calcolato:

- € 2.500,00 per onorario;
- € 1.147,80 per oneri ed accessori di legge;

RITENUTO, pertanto, di liquidare la predetta somma a favore della ditta Fisher et Paykel Healthcare s.a.s., a titolo di spese di lite;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PULICA ANNALISA Direttore della Struttura AVVOCATURA, e da PULICA ANNALISA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;



DECRETA

1. di prendere atto della Sentenza n. 298 del 10.04.2024, con la quale il TAR di Brescia accoglie il ricorso proposto dalla ditta Fisher et Paykel Healthcare s.a.s. contro questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale, disponendo l'annullamento, relativamente al lotto n. 1 della *procedura aperta aggregata per la fornitura di sistemi di umidificazione attiva*, sia del criterio n. 10 di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, sia dei successivi atti del procedimento di gara, bandita dalla scrivente Azienda con Decreto n. 394 del 29.04.2022;
2. in esecuzione della predetta sentenza, di autorizzare il pagamento della somma di € 3.647,80 a favore della Ditta Fisher et Paykel Healthcare s.a.s. a titolo di spese di lite;
3. di imputare la somma complessiva di € 3.647,80 sul conto patrimoniale n. 52201016 del bilancio 2024;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)